

Città metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i.: Art. 30 - Domanda della Società Agilent Technologies Italia S.p.A. di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 1 pozzo in Comune di Leinì, ad uso industriale e antincendio. (Pratica n. 012922 - Cod. Utenza TO13219) Assenso.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 10/R del 29.7.2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- **Determinazione del Dirigente n. 2126 in data 8.5.2022; Pozz* Codic* Univoc* (L.R. 22/99) TO-P-04126.**

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29.7.2003 N. 10/R e s.m.i. il rinnovo, in forma precaria, della concessione di derivazione d'acqua da falda profonda, rilasciata in via preferenziale con la D.D. n. 914-45311 del 14.12.2011 Società Agilent Technologies Italia S.p.A. – C.F. e P. Iva 12785290151, con sede legale in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI), Via P. Gobetti n. 2/C - e da essa richiesto per uso industriale di processo e antincendio (usi Produzione di Beni e Servizi e Civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) per una portata di l/s 6,0 massimi e l/s 4,67 medi, derivati da n. 1 pozzo in Comune di Leinì, descritto in premessa (nr. pr. **012922** - Cod. Utenza **TO13219**);

2) di approvare il disciplinare relativo al rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua sotterranea in oggetto e allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3) di specificare che la derivazione dell'acqua dal pozzo in parola, viene rinnovata in forma precaria allo scopo di non pregiudicarne in futuro l'eventuale fruizione del bene demaniale ai prioritari fini idropotabili;

4) di accordare il rinnovo della concessione per anni 15 (*quindici*) successivi e continui, decorrenti dalla data di scadenza della concessione originale, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di rinnovo della concessione;

5) di accordare il rinnovo della concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)